



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 131 DEL 31/07/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA DEI PIOPI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPETTACOLO PIROTECNICO 2024" DEL 15/08/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che il 15 agosto 2024 l'arenile antistante piazza Brescia del Lido di Jesolo, sarà interessato dalla tradizionale manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale denominata "Spettacolo Pirotecnico 2024";
- che la via Dei Pioppi è una strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019, e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale di prescrizione ed orizzontale;

Visto il piano di gestione delle emergenze e la sua allegata planimetria, redatto per l'evento in oggetto e dal quale emerge che per il suo svolgimento dovrà essere previsto il divieto di transito su un tratto di via dei Pioppi, eccetto i veicoli di polizia e di emergenza, nonché dei residenti, frontisti e domiciliati unitamente all'occupazione di porzione di via dei Pioppi, nel tratto compreso fra il IV accesso al mare di via dei Pioppi e piazzetta Casa Bianca, al fine di consentire l'ammassamento dei veicoli di emergenza e di polizia a servizio dell'evento;

Ritenuto di dover assecondare gli aspetti safety e security della manifestazione e conseguentemente di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e relative norme regolamentari

ORDINA

che dalle 20:00 alle 24:00 del 15/08/2024, su via dei Pioppi nel tratto compreso fra il IV accesso al mare di via dei Pioppi e piazzetta Casa Bianca,

1. la **sosta** sia vietata a tutti i veicoli eccetto i mezzi di emergenza, di polizia ed autorizzati al servizio dell'evento.
2. la **circolazione** possa essere vietata a tutti i veicoli, con esclusione ai veicoli di frontisti, residenti, domiciliati, mezzi di emergenza, di polizia ed autorizzati al servizio dell'evento.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. della Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.